

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO;**
 - **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)**

La C.G.F. preso atto della motivata istanza di rinvio, dispone il differimento a nuovo ruolo.

2) RICORSO S.S. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GIULIO EROS CLEMENTE;**
 - **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III), "CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI" PUNTO 6 DI CUI AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011 (NOTA N. 2925/61 PF12-13/SP/PP DEL 19.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PISA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La C.G.F. preso atto della motivata istanza di rinvio, dispone il differimento a nuovo ruolo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete